PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 8

I proprietari delle aree risultanti da immobili distrutti, da demolire o che, comunque, non possano essere ricostruiti in sito, in base alle indicazioni del piano di ricostruzione, possono ottenere, a loro scelta, il pagamento dell'indennita' di espropriazione ovvero l'assegnazione gratuita di altra area nel piano di zona di cui all'art. 9 la quale, tenuto conto dei criteri di lottizzazione previsti nel piano stesso, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata. All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta dall'ingegnere capo del genio civile di Viterbo, che la presiede, dal sindaco del comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo.

Versione in vigore dal 2 aprile 1971, non più in vigore dal 2 giugno 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it